

## PARTITE IVA "FITTIZIE"

**ART. 1 C. 26, L. 92/2012 IN G.U. N. 136 DEL 3 LUGLIO 2012**

### DALLA RIFORMA DEL LAVORO NUOVE REGOLE PER LE PARTITE IVA "FITTIZIE"

Con la pubblicazione in GU (n. 153 del 03/07/2012) della riforma del mercato del lavoro in vigore dallo scorso 18/07/2012, **si interviene**, al fine di contrastarne l'utilizzo, **sul fenomeno delle partite IVA "fittizie"** ossia su quei rapporti di lavoro formalmente autonomi, ma che, in realtà, mascherano tipologie di lavoro parasubordinato o subordinato.

**Lavoro autonomo** (ex art. 2222 c.c.): attività svolta in completa autonomia senza vincolo di subordinazione né inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale;

**Co.co.co.:** collaborazioni caratterizzate dall'autonomia del collaboratore e dalla *"necessaria coordinazione con il committente"* (interpello Min. Lav. 65/2008)

**INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA:** caratteristica principale della riforma è il fatto che sarà

committente a dover provare "l'autonomia della prestazione" lavorativa (e fornire tale prova non è obiettivamente facile nella maggior parte dei casi).


Con la riforma vengono individuati alcuni **"parametri oggettivi" al ricorrere dei quali è possibile procedere** (in via amministrativa o giudiziaria):

- **alla riqualificazione del rapporto** di lavoro autonomo
  - **in collaborazione coordinata e continuativa**
- addossando al committente l'onere di fornire prova contraria

### PRESUPPOSTI OGGETTIVI

Affinché le prestazioni lavorative rese da titolari di partita Iva siano considerate collaborazioni coordinate e continuative, salvo che prova contraria del committente, **devono sussistere almeno 2 dei seguenti 3 presupposti:**

- 1) che la collaborazione abbia una **durata complessivamente superiore a 8 mesi nell'arco dell'anno solare** (continuità della prestazione);
- 2) che il **corrispettivo** derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, **costituisca più dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;**
- 3) che il **collaboratore disponga di una postazione fissa** di lavoro presso una delle sedi del committente (inserimento del lavoratore nell'organizzazione del committente).



**ATTENZIONE:** la **riqualificazione** del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa comporta l'applicazione della relativa disciplina, ivi compreso l'art. 69 c. 1 DLgs. 276/03 (cd. Legge Biagi") recante:

- una **presunzione assoluta** (non suscettibile di prova contraria) di **subordinazione**
- **per le collaborazioni prive di uno "specifico progetto"**.

In tal senso, il rapporto riqualificato come co.co.co., qualora sia stato instaurato senza uno specifico progetto, viene **trasformato d'ufficio in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, con applicazione del relativo regime fiscale e previdenziale (ivi incluse le sanzioni per il recupero della differenza di contribuzione INPS).



**SUGGERIMENTO:** è assolutamente opportuno che **l'incarico iniziale al professionista:**

- sia stipulato **per iscritto** (la cd. "lettera di incarico professionale")
- **abbia i requisiti di un "progetto"**: sia pertanto a termine (per quanto rinnovabile), sia finalizzato al raggiungimento di uno specifico obiettivo (il più possibile *innovativo* rispetto ai "prodotti" del committente, con la previsione di specifici rendiconti periodici), si inserisca in una "fase di programma" dell'attività del committente, ecc.
- stabilisca la **totale assenza di subordinazione del rapporto**: assenza di un orario fisso e inderogabile, sostanziale **libertà nella effettuazione dei lavori** (con una mera "supervisione" del committente), **importanza "del risultato" più che dei mezzi** impiegati (possibile differenziazione del compenso in funzione degli obiettivi raggiunti), **mancanza di un potere disciplinare** e sanzionatorio, ecc. Operando in tal modo, anche in presenza di riqualificazione in rapporto di co.co.co., sarà possibile evitare l'ulteriore riqualificazione del rapporto in lavoro dipendente.

## ESCLUSIONI

L'ambito di applicabilità delle presunzioni indicate si restringe qualora il titolare di partita Iva "fittizia"

presenti i requisiti di **lavoratore autonomo**.

Pertanto, **la disciplina non opera** nei seguenti casi:

### A) la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

- sia connotata da **competenze teoriche di grado elevato** acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da **capacità tecnico-pratiche** acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività
- e sia svolta da **sogetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a € 18.663 per l'anno 2012** (il reddito deve essere superiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali vigente di anno in anno).

La riforma salvaguarda pertanto le attività a forte contenuto professionale, colpendo, invece, le attività caratterizzate da bassi livelli di professionalità e basso reddito, per scoraggiare l'utilizzo improprio delle partita IVA.

B) per le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali:

- che prevedono **l'iscrizione ad un ordine professionale** o ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi

Di fatto si tratta di una "codifica" delle "competenze teoriche di grado elevato" di cui al punto precedente; al ricorrere di tale situazione non servirà dimostrare tali competenze. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con **DM del Ministero del lavoro, da emanare entro 3 mesi dall'entrata in vigore della riforma**

Esempio: un ingegnere che utilizzi dei "praticanti" che hanno aperto partita Iva:

- non sarà soggetto a fornire alcuna prova al fine di evitare la riqualificazione in co.co.pro., posto che tali praticanti svolgono un'attività che in via ordinaria richiede l'iscrizione all'albo degli ingegneri;

- e ciò indipendentemente dal fatto che il rapporto duri meno di 8 mesi, sia prevista una postazione fissa, siano riconosciuti dei compensi dal dominus (non rileva che superino l'80% del reddito complessivo del praticante, nel loro importo).

Al contrario, sarà soggetto ordinariamente alla presunzione per l'eventuale utilizzo di un professionista con partita Iva cui sono attribuite le funzioni di "segreteria", di mero "disegnatore tecnico" (per la cui attività non è richiesta l'iscrizione ad un albo) e situazioni analoghe.

[www.ermiodinora.com](http://www.ermiodinora.com)

COLLABORAZIONI CON CAPACITÀ TEORICHE PRATICHE DI GRADO ELEVATO CON REDDITO ANNUO DA LAVORO AUTONOMO SUPERIORE A € 18,663



## DECORRENZA

Considerato che la legge prevede espressamente la decorrenza a partire dal 18 luglio 2012, la disciplina in esame:

- per i rapporti instaurati a decorrere dal 18/07/2012: trova immediata applicazione
- per i rapporti in corso al 18/07/2012: le disposizioni si applicheranno decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della norma è (dunque dal 18/07/2013), al fine di consentire alle parti eventuali opportuni adeguamenti contrattuali.

In tale contesto, potrebbe essere utile, per l'azienda che intende instaurare un rapporto di lavoro autonomo, ricorrere alla cd. "certificazione dei contratti di lavoro".

PARTITE IVA "FITTIZIE"	DECORRENZA
in essere al 18/07/2012	12 mesi dalla data di entrata in vigore della riforma
aperte dal 18/07/2012	Immediata applicazione delle nuove regole

## CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Quando la prestazione lavorativa si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS sono a carico:

- per 2/3 del committente
- per 1/3 del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.

[www.ermiodinora.com](http://www.ermiodinora.com)

[DECRETO CRESCITA E SVILUPPO: NUOVE REGOLE PER LE PARTITE IVA](#)

Con un emendamento approvato lo scorso 17/07/2012 dalle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera al Ddl. C. 5312 di conversione del cd Decreto "crescita e sviluppo" (DL 83/2012) si interviene nuovamente sulla recente riforma del lavoro.

In particolare, l'**emendamento "riscrive" due dei tre presupposti** al ricorrere dei quali le prestazioni lavorative rese da titolari di partita IVA vanno considerate, salvo prova contraria dal committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

### **MODIFICHE INTRODOTTE (in attesa di essere convertite in legge):**

- la **durata** complessiva della collaborazione deve essere **superiore a 8 mesi nell'arco di 2 anni solari consecutivi** (anziché un anno solare come prevede attualmente la riforma)
- il **corrispettivo** derivante dalla collaborazione, **anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo "centro d'imputazione di interessi"**, deve essere **superiore all'80% dei corrispettivi** complessivamente percepiti dal collaboratore **nell'arco di 2 anni solari consecutivi** (anziché un anno solare come prevede attualmente la riforma).

**Nessun cambiamento**, invece, per le condizioni che non fanno scattare l'obbligo di assunzione.

Restano, pertanto, **esclusi** dalla nuova disciplina i titolari di partita Iva:

- che svolgono prestazioni caratterizzate da competenze tecniche di grado elevato
- che hanno un reddito da lavoro autonomo superiore a € 18.663 l'anno
- che svolgono attività professionali per le quali è richiesta l'iscrizione ad un ordine, albo, elenco.

### **LE NUOVE POSSIBILI PRESUNZIONI**

la **collaborazione ha una durata superiore a 8 mesi in un biennio**

il **corrispettivo** derivante dalla collaborazione è superiore all'80% di quello complessivamente percepiti **nell'arco di un biennio**;

il **collaboratore dispone di una postazione fissa** di lavoro presso una delle sedi del committente.

[www.ermiodinora.com](http://www.ermiodinora.com)